

Delibera n. 37/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 3/2022, del 13 gennaio 2022, nei confronti di Trenord S.r.l., per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 10 marzo 2022

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito anche: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007 (di seguito anche: decreto legislativo n. 70/2014);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTA** la delibera n. 3/2022, del 13 gennaio 2022, notificata, in pari data, con nota prot. ART n. 486/2022, con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 70/2014, per l'eventuale adozione, nei confronti di Trenord S.r.l. (di seguito: Trenord o la Società), di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativamente ai fatti esposti nei reclami acquisiti agli atti con prot. ART n. 11312 e n. 11313/2021 del 20 luglio 2021, con riferimento ai servizi di trasporto ferroviario dalla stazione di Brescia a Verona Porta Nuova nelle date del 24 gennaio 2021 e del 13 giugno 2021;

RILEVATO

che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, relativamente a entrambi gli eventi oggetto di contestazione della violazione dell'articolo 16 del menzionato Regolamento (CE) n. 1371/2007 e che il suddetto pagamento comunicato con nota acquisita al prot. ART n. 3037/2022, del 16 febbraio 2022, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare degli importi previsti dal punto 7 della citata delibera n. 3/2022, per un totale di euro 6.666,66 (seimilaseicentossessantasei/66);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 3/2022;

su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 3/2022, del 13 gennaio 2022, nei confronti di Trenord S.r.l, per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981;
2. la presente delibera è notificata a Trenord S.r.l., comunicata al reclamante e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 10 marzo 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)